

RG. 13629
2011

CRON 73012
2011

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti

Premesso

Le oo.ss ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 28 st. lav al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria dell'antisindacalità del comportamento del Dirigente Sindacale del 63° circolo didattico "Ugo Bartolomei di Roma", consistente nell'avere escluso la necessità di contrattazione integrativa sulle materie rimesse alla stessa dall'art. 6 del CCNL 2006-2009 sul presupposto della sussistenza, a far data dall'1.1.2011, in capo al solo Dirigente Scolastico delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale.

L'Amministrazione convenuta sostiene la piena legittimità del proprio comportamento alla luce dell'espansione dei poteri dirigenziali e datoriali in forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. 150/09 quantomeno a far data dal 31.12.2010.

Osserva

Il ricorso è infondato.

In data 19.1.11 il Dirigente Scolastico del 63° Circolo Didattico "Ugo Bartolomei" ha emanato il decreto numero 10 protocollo 131 avente ad oggetto tra l'altro : le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale data, i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA, i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare in attività retribuite con fondo dell'istituto, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sezioni distaccate e ai plessi. Tale decreto è stato adottato senza avviare preventivamente le trattative con le organizzazioni sindacali. In pari data formulava un'ipotesi di contratto integrativo e il 28 gennaio 2011 convocava le parti sindacali per discutere in merito al contratto di istituto 2010/2011.

È pacifico tra le parti che, a seguito della manifestazione di volontà da parte del dirigente di escludere dalla contrattazione le materie di cui alle previsioni del decreto legislativo 150/2009, la trattativa sia fallita. Conseguentemente, il dirigente ha adottato il decreto numero 12 del 7 marzo 2011 per regolare le restanti materie sulle quali non era stato possibile raggiungere alcuna intesa.

Sulla base di tali elementi deve escludersi che l'Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale per il solo fatto che il Dirigente Scolastico del 63° Circolo Didattico "Ugo Bartolomei" abbia assunto la propria posizione contraria alla trattativa integrativa su alcune delle materie di cui all'art. 6 del CCNL Scuola - a partire dal 31.12.2011 - in assenza di chiare direttive emanate a livello centrale sul punto. Gravando infatti direttamente sul Dirigente l'obbligo di adottare gli atti organizzativi dell'ufficio ovvero di trattare con la parte sindacale per la stipulazione di contratti integrativi necessariamente il Dirigente era tenuto ad fornire la propria interpretazione circa l'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. 150/09. Del resto una complessiva valutazione del comportamento posto in essere dal Dirigente a partire dall'inizio dell'anno scolastico in corso esclude che egli abbia agito con lo specifico intento di arrecare un danno alla libertà ed alle prerogative sindacali, tanto che egli ha proseguito nella negoziazione a livello integrativo.

Occorre poi evidenziare che l'articolo 40 dlgs 165 /2001 come modificato dal dlgs 150/09 stabilisce che: "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelli afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 17, la materia del conferimento della revoca degli incarichi

dirigenziali, nonché quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), della legge 23 ottobre 1992, numero 421".

L'art. 5 del D.Lgs. 165/01 a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 34 del D.Lgs. 150/09 dispone che : *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9".*

Secondo le oo.ss ricorrenti la norma in esame non avrebbe efficacia precettiva immediata in considerazione del fatto che l'art. 6 del Ccnl, tuttora vigente (in seguito al blocco delle negoziazioni di cui all'art. 97 co. 17, L 122/10), attribuisce alla contrattazione integrativa alcune materie le quali attengono alla organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, in particolare per quel che qui interessa le materie di cui alla lett. h), i) ed m) (relativamente al *"criteri e modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale educativo, docente ed ATA"*). Pertanto, secondo le oo.ss. la contrattazione di istituto va fatta nel rispetto del ccnl ancora vigente.

Tale interpretazione non appare condivisibile poiché nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all'art. 65 co. 1 e 2 devono ritenersi imperative.

Invero, come è stato esattamente osservato in analoga fattispecie (Tribunale di Venezia ord. 22.3.11) il termine ivi previsto non può certo considerarsi ordinatorio, considerato che è prevista esplicitamente per il caso della sua inosservanza, la sanzione della inapplicabilità dei contratti collettivi. Né può addivenirsi a diversa conclusione in base al richiamo all'attuazione dell'adeguamento solo "dalla tornata successiva" che si riferisce esclusivamente, come sancisce il quinto comma dell'articolo 65 legge 150/09 , alla contrattazione collettiva nazionale e non anche ai contratti collettivi integrativi la cui disciplina è regolata dal primo e dal secondo comma: *"entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano ai contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo terzo del presente decreto"* . Nel momento in cui ha dettato un termine di adeguamento per i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (novembre 2009) non ancora scaduti al 31.12.2010 il legislatore ha implicitamente previsto che la contrattazione integrativa potesse non subire l'incidenza della contrattazione nazionale fino a quella data.

Deve dunque ritenersi, ad avviso del giudicante, che a far data dall' 1.2.2011 la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all' esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti- contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni - la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell' entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all' organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle oo.ss il diritto all'informazione (cfr Trib. Venezia cit; Trib. Messina 11 maggio 2011).


In ordine alle doglianze concernenti la mancata conclusione del contratto integrativo e alla conseguente adozione del decreto numero 12 del 7 marzo 2011 si osserva che il dirigente ha agito in base alla previsione di cui all' articolo 40 comma 3 ter: *"al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione"*. Non sono ravvisabili pertanto profili di censurabilità nell'operato datoriale.

La novità della questione e il contrasto giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

Rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, 21.6.11

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO CANCELLERIA
Roma, il 22 GIU 2011
IL CANCELLIERE CT
Paola Zammarioni



Fatto
Avis
22-6-2011

